

FAQ SUL BANDO DELLA MISURA 6.2.1.

FAQ n. 1 pubblicata il 3 aprile 2020

Domanda 1

In riferimento alla tipologia di intervento 6.2.1, scrivo per avere informazioni circa la tipologia di documenti originali/certificati che devono essere consegnati a dimostrazione delle dichiarazioni rese negli allegati al bando.

Risposta 1

I documenti originali/certificati che devono essere consegnati nei termini di cui all'avviso del 28 marzo c.a. pubblicato sul sito del Gal Taburno, riguardano stati, qualità personali, fatti dichiarati, etc., posseduti dal potenziale beneficiario e già dichiarati nella documentazione presentata e a valere sulla Misura 6.2.1.

A titolo di esempio, non esaustivo in quanto dipende dalla tipologia di progetto nonché dallo status del richiedente:

- *titolo di studio, qualora esso risulta fondamentale ai fini del punteggio;*
- *certificato di agibilità dell'immobile, qualora il progetto lo preveda;*
- *istanza telematica della Comunicazione Unica per l'attività da intraprendere con indicazione del relativo codice di attività extra agricola;*
- *titolo di possesso dell'immobile in cui verrà localizzata la nuova attività oggetto del PSA;*
- *certificazione attestante l'appartenenza del richiedente e/o di un socio ad una categoria protetta;*
- *(qualora la domanda venga presentata da una società) deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il PSA, autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e nomina il responsabile tecnico, nonché lo statuto e l'atto costitutivo;*
- *certificato del casellario giudiziale;*
- *certificazione in cui viene attestato che il proponente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;*
- *certificato fallimentare;*
- *etc.*

Si evidenzia che il potenziale beneficiario può consegnare anche copie conformi autenticate dei documenti di cui sopra, recandosi presso una pubblica amministrazione o presso un pubblico ufficiale, per legge autorizzato a tale funzione.

Domanda 2

Il bando indica quali beneficiari: "Microimprese e piccole imprese (...) nonché persone fisiche (...).

Tra le condizioni di ammissibilità è richiesto ai soggetti richiedenti (si ritiene in modo alternativo): di aver presentato istanza telematica, attraverso la Comunicazione Unica (...) o di impegnarsi ad iscriversi al Registro delle Imprese.

È quindi possibile presentare domanda senza aver presentato iscrizione alla CCIAA e senza essere titolari di P.IVA purchè ci si impegni ad effettuare questi ed altri adempimenti entro la conclusione del PSA (Piano di Sviluppo Aziendale)?

Risposta 2

Affinché il potenziale beneficiario possa presentare domanda di sostegno a valere sul bando della misura 6.2.1, questo deve essere già costituito come soggetto giuridico. Ragion per cui il richiedente/potenziale beneficiario deve essere in possesso di P. IVA con codice attività per il quale si vuole concorrere al bando. Contestualmente all'attribuzione della P.IVA il richiedente/potenziale beneficiario dovrà inviare Comunicazione Unica in Camera di Commercio con indicazione del relativo codice attività, il quale resterà "inattivo" finché non sarà realizzato il PSA.

Entro il termine massimo di 24 mesi, il beneficiario dovrà realizzare il PSA e dovrà rendere "attivo" il suddetto codice Ateco 2007.

Domanda 3

Il bando prevede che *"trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non è richiesta la rendicontazione del sostegno"*.

Questo vuol dire che possono essere contemplati all'interno del PSA anche lavori eseguiti in economia e l'acquisto di beni usati? E comunque, in sede di accertamento dell'avvenuta realizzazione del PSA, non verranno richieste fatture, bonifici e liberatorie?

Risposta 3

Le spese sostenute per la realizzazione del PSA ed indicate nella documentazione allegata alla domanda di sostegno (come ad esempio preventivi e/o computo metrico) devono riguardare beni nuovi di fabbrica. In sede di verifica dell'avvenuta realizzazione del PSA verranno chiesti documenti atti a costruire la tracciabilità dell'acquisto degli stessi. Quindi occorrerà produrre i relativi titoli di spesa (fatture).

Non si entrerà invece nel merito del cosiddetto *"quantum"* della spesa sostenuta.

Domanda 4

Se il PSA prevede un intervento edilizio realizzabile mediante CILA o SCIA senza l'acquisizione di ulteriori pareri, è comunque necessario presentare la pratica edilizia prima della presentazione della domanda o, come già previsto per altri bandi, è possibile allegare una dichiarazione del tecnico relativa all'atto abilitativo necessario (SCIA, CILA, etc.), nella quale si evidenzia che l'intervento non è soggetto a specifica autorizzazione e non sussistono cause ostative?

Risposta 4

E' preferibile che l'Ufficio Tecnico del Comune in cui avrà sede operativa la ditta, e quindi dove verrà localizzato l'immobile oggetto del PSA, rilasci un nulla osta relativamente all'intervento descritto e riportato nella relazione progettuale elaborata dal Tecnico di parte.

Domanda 5

Come si evince da quanto si legge in calce alla Relazione tecnico economica, parrebbe che tale documento debba essere redatto da un "Libero professionista (abilitato nelle materie economiche o economico-aziendali)" con evidente riferimento ai dottori commercialisti.

Si evidenzia che allo stato esistono altre figure professionali che presentano competenze in materie economiche e tra queste è presente quella dell'agrotecnico che ha tra le proprie attribuzioni:

- La trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera,
- La tenuta del "Libro Unico sul lavoro", anche ai fini INAIL,
- L'invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP,
- La rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie con il fisco,



- L'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali.

Si chiede di sapere se, vista tra l'altro la probabile esiguità economica dei progetti, anche gli agrotecnici possano redigere la relazione in parola.

Risposta 5

In riferimento alla suddetta FAQ si precisa che la relazione tecnico economica deve essere redatta e firmata da un libero professionista abilitato nelle sole materie economiche o economico aziendali, come ad esempio i dottori commercialisti.

Domanda 6

Tra la "documentazione amministrativa" prevista al punto 14 sono citati: preventivi, computi metrici stimativi analitici delle opere previste. Essendo il bando basato su un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa a fronte del quale non è richiesta la rendicontazione del sostegno, si chiede di sapere se dovranno essere presentati 3 preventivi per ciascun acquisto/lavoro oggetto del PSA o se, venendo meno l'esigenza di certificare la ragionevolezza della spesa, è possibile presentare solo una singola offerta e se in tal senso è possibile fare ricorso al mercato elettronico (es. amazon, ikea, ebay, altri siti specializzati) allegando la stampa delle offerte reperite online.

Risposta 6

Diversamente dalle altre Misure a valere sul PSR, sia a gestione regionale che del Gal, è sufficiente un solo preventivo per ciascun acquisto/lavoro. E' possibile fare ricorso al mercato elettronico solo qualora il fornitore sia "*abilitato*" alla fornitura dei beni oggetto dei preventivi, vale a dire abbia nell'oggetto sociale la vendita/produzione di quella tipologia di bene ed abbia attivato, all'Agenzia delle Entrate, il corrispondente codice Ateco.

Domanda 7

Tra gli obblighi previsti dal bando, c'è quello di "*dimostrare che il titolo di proprietà /possesso abbia una durata di almeno 5 anni dalla data di notifica del decreto di concessione*".

Atteso che non vi è modo di conoscere la data in cui verranno emessi i decreti di concessione, qual è la durata minima convenzionalmente ritenuta adeguata?

Risposta 7

E' preferibile prevedere una durata minima di 6+6 anni.

Domanda 8

La tabella del punteggio attribuisce 10 punti per i progetti che prevedono contemporaneamente:

- a1) interventi di riqualificazione di fabbricati destinati alle attività aziendali che aumentino l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente;
- a2) introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- a3) impianti per la produzione di energia termica come specificato al successivo punto b2)

Si chiede, in riferimento al punto a1) cosa si intende per "oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente"? in riferimento al punto a2) la dimensione dell'impianto deve essere in qualche modo commisurata ai consumi previsti nel ciclo produttivo e se sì in che misura?



Risposta 8

In base a quanto richiesto si precisa che per soddisfare il punto a1) è necessario produrre in sede di realizzazione del PSA una certificazione energetica attestante il miglioramento della classe. Per quanto attiene il punto a2) si conferma l'installazione di impianti ex novo per la produzione di energia da fonti rinnovabile che non necessariamente dovranno essere commisurati ai consumi previsti nel ciclo produttivo/erogativo.

Domanda 9

In riferimento al bando PSR -Gal Taburno Consorzio- Mis. 621, nella tabella dei punteggi è riportato che sono attribuiti 4 punti se il progetto prevede l'attività di Servizi alla Persona e 15 punti se il progetto contiene contemporaneamente attività di diversificazione nell'ambito del turismo, dell'artigianato e dei servizi.

Vorrei sapere, se ai fini dell'attribuzione dei sopra citati punteggi, l'attività di formazione tramite laboratori multimediali, sia indirizzata ai bambini che agli adulti, può essere considerata un'attività di Servizi alla Persona.

Risposta 9

L'attività di formazione tramite laboratori multimediali, sia indirizzata ai bambini che agli adulti, può essere considerata un'attività di Servizi alla Persona.